

20\_13\_3\_GAR\_COORD POL MONT BANDO GAL CARSO-LAS KRAS MIS 19 AZ TS4\_0\_INTESTAZIONE

## **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine**

PSR 2014-2020. Misura 19, Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo". Bando del GAL Carso - LAS Kras azione TS4 "Rete di e-bike del Carso". Pubblicazione bando.



ALLEGATO A

PSR 2014-2020, Sottomisura 19.2  
 Azione: TS4 RETE DI E-BIKE DI CARSO E ISTRIA

DOMANDA

Al  
 GAL CARSO LAS KRAS  
 Piazza Vittorio Veneto, 4  
 34123 Trieste –  
 Trieste

Trasmessa mediante PEC a  
 galcarso@pec.it

Il sottoscritto<sup>1</sup>:

Cognome		Nome	
Data di nascita		Comune di nascita	Prov.
Residente in (via, piazza, viale)	n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale			

in qualità di legale rappresentante dell'azienda<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Tutti i campi devono essere compilati

<sup>2</sup> Tutti i campi devono essere compilati



CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
Cognome o Ragione sociale		Nome	
Residenza o sede legale in		Comune di	Prov.
Telefono		Cellulare	
Indirizzo email			
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC			

## CHIEDE

di accedere alla sottomisura 19.2, azione TS4 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014-2020 del Gruppo di Azione Locale Carso - Lokalna Akcijska Skupina Kras (GAL, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando, al fine della concessione di un contributo in conto capitale di importo pari a \_\_\_\_\_ €.

A tale fine

## DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere \_\_\_\_\_<sup>3</sup> (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso alla sottomisura 19.2, azione TS4 della SSL 2014-2020;

<sup>3</sup> specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale





5. che alla presente domanda inviata via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC galcarso@pec.it è allegata la seguente documentazione prevista dall'art. 15 (documentazione da allegare alla domanda di sostegno) del bando:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.



## ALLEGATO B

## Disposizioni attuative

## Sommarario

Titolo 1 - Protezione e valutazione ambientale.....	2
Articolo 1 - Protezione e valutazione ambientale .....	2
Titolo 2 - Costi.....	2
Articolo 2 - Costi ammissibili.....	2
Articolo 3 - Costi non ammissibili .....	2
Articolo 4 - Congruit� e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare.....	3
Titolo 3 – Attuazione dell’operazione.....	5
Articolo 5 - Avvio e conclusione .....	5
Articolo 6 - Proroghe.....	6
Articolo 7 - Varianti sostanziali.....	6
Articolo 8 - Varianti non sostanziali .....	8
Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione .....	8
Articolo 9 - Modalit� di rendicontazione dei costi .....	8
Articolo 10 - Liquidazione dell’anticipo del sostegno.....	10
Articolo 11 - Liquidazione in acconto del sostegno .....	10
Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno.....	12
Articolo 13 - Clausola Deggendorf.....	14
Articolo 14 - Stabilit� delle operazioni .....	14
Articolo 15 - Monitoraggio fisico e finanziario.....	15
Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione.....	15
Articolo 17 - Impegni essenziali.....	15
Articolo 18 - Impegni accessori.....	15
Articolo 19 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni .....	16
Articolo 20 - Errori palesi .....	16
Articolo 21 - Revoca del sostegno.....	16
Articolo 22 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	17
Articolo 23 - Controlli ex post .....	17



## Titolo 1 - Protezione e valutazione ambientale



### Articolo 1 - Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'Articolo 17 del bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.
2. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti interventi strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1323 ("Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"). Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

## Titolo 2 - Costi

### Articolo 2 - Costi ammissibili

1. Per essere ammissibili nell'ambito della Misura 19 – SLTP – del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, i costi devono risultare:
  - a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione degli interventi proposti, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - b) preventivati, pertinenti e necessari per la realizzazione delle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
  - c) imputabili alle operazioni alle quali si riferisce la domanda di sostegno;
  - d) identificabili, verificabili e controllabili;
  - e) congrui, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Nel caso di soggetti pubblici e in tutti i casi previsti all'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), l'ammissibilità dei costi è subordinata al fatto che i beneficiari applichino le procedure previste dalla norma.

### Articolo 3 - Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, non sono considerati costi ammissibili:
  - a) i costi sostenuti in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale di cui all'allegato C e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
  - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;



- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
  - e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su beni immobili;
  - f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
  - g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero quelli che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
  - h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale e sociale e per assicurare servizi di prossimità;
  - i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
  - j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - k) gli interessi passivi;
  - l) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.
2. Nel caso in cui il regime di aiuto adottato faccia riferimento a un regolamento di esenzione della Commissione europea oppure a specifici Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, in aggiunta ai costi non ammissibili di cui al comma 1 trovano applicazione le ulteriori condizioni previste per la categoria di aiuto applicato. In questo caso al fine di garantire l'effetto di incentivazione del sostegno e in deroga all'eccezione prevista al comma 1 lett. a) non è ammissibile nessun costo sostenuto in data antecedente alla domanda di sostegno.

#### Articolo 4 - Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

1. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi devono essere congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
- a) per gli investimenti materiali di costruzione o miglioramento di beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:
    - a.1) progetto definitivo, corredato di disegni e planimetrie, redatto da un tecnico abilitato, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni;
    - a.2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
    - a.3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno.
  - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nel prezzario regionale dei lavori pubblici, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
  - c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
    - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
    - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
    - c.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
      - i. dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
      - ii. descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
      - iii. eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
      - iv. prezzo complessivo;



- v. tempi di consegna;
  - vi. periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia;
- c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
- i. completezza delle caratteristiche funzionali;
  - ii. capacità di lavoro e della produzione;
  - iii. tempi di consegna;
  - iv. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
  - v. assistenza tecnica;
  - vi. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

- d) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la specificità del bene/servizio e la congruità del costo;
- e) per acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
- f.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
  - f.2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
  - f.3) contenenti almeno i seguenti elementi:
    - i. dati completi del professionista o della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono indirizzo di posta elettronica e PEC);
    - ii. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo; le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'art. 7 del DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti la direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016;



- iii. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
  - iv. prezzo complessivo;
  - v. periodo di validità;
  - vi. se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
- g) per le spese generali particolari non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici e di costi per interventi in beni immateriali, nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi;
- h) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di sostegno – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito del GAL;
- i) per contributi in natura:
- i.1) computo metrico estimativo per la fornitura di opere, di beni e servizi redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, ridotte forfaitariamente del 15%;
  - i.2) qualora le voci di costo non siano previste nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario per i lavori agricoli o forestali ridotti forfaitariamente del 15%.
2. Per contributi in natura, deve essere allegata, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato a dimostrazione che i lavori per i quali si chiede il contributo in natura:
- a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
  - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
  - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata; qualora non previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o forestali il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente;
  - d) il valore e la fornitura degli stessi sono valutati e verificati in modo indipendente;
  - e) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
3. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1.

### Titolo 3 – Attuazione dell'operazione

#### Articolo 5 - Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.



2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
  - a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
  - b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
  - c) nel caso di enti pubblici l'avvio delle operazioni si intende riferito all'atto formale di avvio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell'operazione stessa.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'Articolo 6 – Proroghe, entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
  - a) 9 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali e fino a 15 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
  - b) 15 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 60.000,00 euro e fino a 24 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici;
  - c) 18 mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso superiore a 60.000,00 euro e fino a 30 mesi per interventi realizzati da soggetti pubblici.

#### Articolo 6 - Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
  - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
  - a) 3 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
  - b) 4 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 60.000,00 euro;
  - c) 6 mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia superiore a 60.000,00 euro.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

#### Articolo 7 - Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
  - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
  - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;



- c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'Articolo 8 – Varianti non sostanziali, comma 1 lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12 – Costi ammissibili, comma 2, del bando.
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima dell'esecuzione della stessa.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
- a) valuta:
- a.1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
- a.2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
- a.3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
- a.4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 16 del bando e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
- a.5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
- a.6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, della SSL, del bando.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
- d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
- e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'Articolo 14 – Stabilità delle operazioni, commi 2 e 3 e all'Articolo 22 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
- d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.



9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

#### Articolo 8 - Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
  - a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
    - a.1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
    - a.2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
    - a.3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali similari o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
  - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'Articolo 12 – Costi ammissibili, comma 2, del bando.
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
  - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
  - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
  - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

#### Titolo 4 – Rendicontazione e Liquidazione

##### Articolo 9 - Modalità di rendicontazione dei costi

1. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, alle domande di pagamento in acconto e a saldo, a pena di inammissibilità dei relativi costi:
  - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;



- b) nel caso di contributi in natura le voci relative all'impiego di manodopera e attrezzature devono essere compatibili con le risorse umane e tecniche normalmente a disposizione dell'azienda e con le esigenze di conduzione dell'azienda;
- c) a saldo, la documentazione attestante la piena funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni).
2. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'eccezione relativa ai costi di progettazione degli interventi proposti, di cui all'Articolo 2 – comma 1 – lett. a), per i quali la data può essere compresa nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. La fattura, o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti o i servizi prestati e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.2.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.



#### Articolo 10 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso per la realizzazione di investimenti materiali di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 e immateriali limitatamente ai casi previsti dal comma 2 lett. d) dello stesso regolamento (acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali).
2. Nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime di aiuto ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
4. Il GAL, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento ne effettua l'istruttoria, verificando:
  - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
  - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
  - c) nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.
5. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della L. 241/1990, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
6. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 il GAL, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
7. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi della L. 214/1990.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predisporre gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
9. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
  - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
  - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
10. Gli interessi di cui al comma 9 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

#### Articolo 11 - Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
  - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;



- b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
  - se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
  - fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
  - documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi;
  - relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
  - computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
  - relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
  - dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
    - descrizione dell'operazione al momento realizzata;
    - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
    - quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
    - previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
    - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale -utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
  - i pagamenti effettuati;
  - la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
  - il rispetto dei vincoli di cumulo di cui all'articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione;
  - nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno



6. Ai fini dell'istruttoria e delle verifiche di cui al comma 5 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
  - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL verifica che i costi siano:
  - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
  - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
  - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una revoca parziale del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il GAL, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
  - a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
  - b) predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
    - b.1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
    - b.2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
    - b.3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.
13. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

#### Articolo 12 - Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'Articolo 5 – Avvio e conclusione, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata:



- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento, da allegare alla sola domanda trasmessa via PEC;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse, compresa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" se dovuta;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'Articolo 9 – Modalità di rendicontazione dei costi
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- g) comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate;
- i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il relativo punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
- j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dal beneficiario;
- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
- l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- m) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
- n) limitatamente alle nuove imprese e cooperative, prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
  - o.1) descrizione dell'operazione realizzata, con particolare riguardo agli elementi che hanno concorso a determinare il punteggio assegnato al progetto in sede di domanda di sostegno;
  - o.2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
  - o.3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
  - p.1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  - p.2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- q) solo per interventi riguardanti la ricettività, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;
- r) nel caso di beneficiari pubblici, la check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari", redatta utilizzando il modello disponibile sul sito regionale del PSR alla pagina dedicata al bando.



2. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
  - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
  - d) l'avvenuta completa attuazione del PA (piano aziendale) e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
  - e) i pagamenti effettuati;
  - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
  - h) il rispetto dei vincoli di cumulo di cui all'articolo 16 – Cumulo;
  - i) nel caso di ricorso ad una comunicazione del regime ai sensi di un regolamento di esenzione ovvero di notifica del regime, che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.
3. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e delle verifiche di cui al comma 2 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno, comma 9;
  - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e delle verifiche di cui al comma 2 il GAL verifica che i costi siano:
  - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
  - d) pertinenti all'operazione realizzata;
  - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'Articolo 11 – Liquidazione in acconto del sostegno, commi da 9 a 14.

#### Articolo 13 - Clausola Deggendorf

1. Nel caso in cui il sostegno sia concesso in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (regolamenti di esenzione oppure Orientamenti in materia di aiuti di Stato), per procedere alle liquidazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 i beneficiari non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

#### Articolo 14 - Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'Articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.



2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
  - a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
  - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
  - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. In caso di assunzione di personale che comporti l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri stabiliti dal bando, l'aumento del numero di addetti deve permanere per almeno 2 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

#### Articolo 15 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
  - a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
  - b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
  - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
  - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
  - e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
  - a) entro il 15 luglio per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
  - b) entro il 15 gennaio per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

#### Articolo 16 – Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

#### Articolo 17 - Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

#### Articolo 18 - Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.



2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

#### Articolo 19 - Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

#### Articolo 20 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
  - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL.

#### Articolo 21 - Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'Articolo 17 – Impegni essenziali e Articolo 18 – Impegni accessori, ovvero quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno in conformità alla L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 21-quinquies, e lo comunica al beneficiario.
2. Nel caso di aiuti in regime de minimis, qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale «de minimis» previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 o dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013.
3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore.



#### Articolo 22 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
  - a) il decesso del beneficiario;
  - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali dedicati all'allevamento;
  - e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
  - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

#### Articolo 23 - Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 17 – Impegni essenziali e Articolo 18 – Impegni accessori, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.



## ALLEGATO C

Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo  
Sottomisura 19.2 – Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

## Dichiarazione – Piano Aziendale

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ indirizzo mail: \_\_\_\_\_, indirizzo p.e.c.: \_\_\_\_\_

in qualità di soggetto singolo (indicare la tipologia di beneficiario tra quelle previste dal bando all'articolo 7 – beneficiari) \_\_\_\_\_

## OVVERO

In qualità di soggetto singolo (indicare la tipologia di beneficiario tra quelle previste dal bando all'articolo 7 – beneficiari) \_\_\_\_\_ con il proprio sub-progetto, facente parte al progetto integrato denominato \_\_\_\_\_ che intende presentare domanda di sostegno a valere sulla SSL \_\_\_\_\_ azione \_\_\_\_\_ tipologia di intervento \_\_\_\_\_ bando \_\_\_\_\_ e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

## DICHIARA

Di possedere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti all'articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità dal bando sopra indicato, come di seguito elencati:

N° prog.	Requisiti di ammissibilità	Barrare
1. Gestori di B&B e affittacamere	per l'ospitalità non imprenditoriale: - persone fisiche con unità operativa per ospitalità nell'area di	<input type="checkbox"/>



	intervento di cui all'articolo 4	
	per l'ospitalità imprenditoriale (solo B&B):	
	1. Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4;	<input type="checkbox"/>
	2. Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;	<input type="checkbox"/>
	3. Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (fatte salve le esenzioni dall'obbligo normativamente previste).	<input type="checkbox"/>
2. Imprese comprese le imprese agricole	1. Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4;	<input type="checkbox"/>
	2. Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;	<input type="checkbox"/>
	3. Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (fatte salve le esenzioni dall'obbligo normativamente previste).	<input type="checkbox"/>
3. Associazioni	1. Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4;	<input type="checkbox"/>
	2. Avere finalità statutarie pertinenti con le attività del presente progetto.	<input type="checkbox"/>
4. UTI o altre aggregazioni formali di enti locali	Avere ambito di competenza nell'area di intervento di cui all'articolo 4.	<input type="checkbox"/>

e si impegna a realizzare in caso di concessione del sostegno le operazioni descritte dal Piano Aziendale allegato alla presente dichiarazione.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.



Allegato: Piano aziendale



### 1. Soggetto Proponente

- Gestori di B&B e affittacamere non imprenditoriale .....
- Gestori di B&B imprenditoriale.....
- Impresa.....
- Impresa agricola.....
- Associazione operante nel settore.....
- UTI o altre aggregazioni formali di enti locali .....

Per imprese:

Tipologia d'Impresa**	Fatturato €*	Totale bilancio €*	ULA*
MICROIMPRESA - fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero inferiore a 10 persone			
PICCOLA IMPRESA – fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e numero inferiore a 50 persone			

\* vedasi le definizioni e le modalità di calcolo del Reg. UE 702/2014 e allegare bilancio o documentazione equivalente

\*\* si tiene conto dei dati relativi anche a eventuali imprese associate o collegate.

Ai fini della definizione della tipologia di impresa riportata nella tabella precedente, si specifica che:

- è un'impresa AUTONOMA, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- è un'impresa ASSOCIATA, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- è un'impresa COLLEGATA, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
- non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici;
- è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici.

ATTENZIONE: nel caso di imprese ASSOCIATE o COLLEGATE è necessario compilare le tabelle riportate in Allegato 1 al presente piano aziendale.

### 2. Riferimenti dell'attività

PSR  
2014-2020PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

- Soggetto non imprenditoriale (gestore di B&B non imprenditoriale)..... 
  - o ubicazione prevista (specificare: \_\_\_\_\_)
  - o disponibilità immobili:.....proprietà  ..... affitto  .....comodato  .....  
altro (specificare) \_\_\_\_\_
- soggetto imprenditoriale (B&B, imprese comprese le imprese agricole)..... 
  - o settore merceologico (specificare: \_\_\_\_\_)
  - o ubicazione prevista (specificare: \_\_\_\_\_)
  - o disponibilità immobili:.....proprietà  ..... affitto  .....comodato  .....  
altro (specificare) \_\_\_\_\_

Ragione sociale e forma giuridica			
Sede legale		CAP / Comune	
Sede operativa		CAP / Comune	
Partita IVA		e-mail	
Indirizzo di posta elettronica certificata		Telefono	
Codice ATECO primario o attività da statuto (associazioni)			

- Associazione ..... 
  - o Finalità statutarie pertinenti (riportare testo esatto da ultimo statuto approvato e registrato: \_\_\_\_\_)
  - o disponibilità immobili:.....proprietà  ..... affitto  .....comodato  .....  
altro (specificare) \_\_\_\_\_
- UTI o altre aggregazioni formali di enti locali ..... 
  - o Ambito di competenza (specificare:\_\_\_\_\_)
  - o disponibilità immobili:.....proprietà  ..... affitto  .....comodato  .....  
altro (specificare) \_\_\_\_\_



### 3. Progetto o sub-progetto

Carenze rilevate a livello territoriale a cui il progetto intende rispondere
Descrizione del progetto che si intende realizzare
<p>Descrizione delle principali fasi necessarie alla realizzazione del progetto (es. acquisizione permessi, licenze, autorizzazioni, ristrutturazione immobili, acquisto attrezzature, allestimento spazi produttivi/espositivi, ecc.)</p> <p>Fase 1:</p> <p>Fase 2:</p> <p>Fase 3:</p> <p>Fase 4:</p> <p>Altre attività:...</p>

### 4. Adempimenti e cronoprogramma delle attività

<p>Descrizione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione certificata di inizio attività (specificare se per l'avvio è prevista la presentazione presso lo sportello SUAP: SI <input type="checkbox"/> - NO <input type="checkbox"/>)..... <input type="checkbox"/></li> <li>- iscrizione al Registro Imprese..... <input type="checkbox"/></li> <li>- rilascio di permessi/autorizzazioni (specificare _____)..... <input type="checkbox"/></li> <li>- altro (specificare _____)..... <input type="checkbox"/></li> </ul>
--



Descrizione delle azioni preliminari all'avvio del progetto

- attività di formazione/aggiornamento tecnico.....
- attività di formazione/aggiornamento amministrativo .....
- acquisizione di licenze/brevetti (specificare \_\_\_\_\_).....
- altro (specificare \_\_\_\_\_).....

Cronoprogramma di realizzazione delle azioni e degli investimenti programmati

- completamento adempimenti amministrativi ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- completamento azioni preliminari ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- acquisizione permessi/autorizzazioni ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- inizio lavori ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- completamento degli investimenti materiali ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- avvio dell'attività produttiva/di servizio ..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_
- presentazione domanda di saldo (OBBLIGATORIO)..... entro il: \_\_/\_\_/\_\_

#### 5. Integrazione tra soggetti e con altre iniziative

Descrivere in dettaglio il progetto che si intende realizzare, specificando in particolare l'integrazione tra soggetti facendo emergere il collegamento degli ambiti tematici e delle iniziative connesse in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio.



#### 6. Potenziale sostenibilità economica dell'idea dopo la fine del finanziamento pubblico

Descrizione dei punti bici, la loro localizzazione e la distanza rispetto ai percorsi Alpe Adria Trail e Cottur

Descrivere il parco bici specificando almeno la quantità e la percentuale di bici elettriche sul totale disponibile

#### 7. Effetti positivi su ambiente, paesaggio, risorse naturali e riqualificazione ecologica/sostenibile delle strutture

Fonti energetiche rinnovabili.....SI .....NO   
descrivere in dettaglio e quantificare:

certificazioni ambientali dei produttori di bici.....SI .....NO   
descrivere in dettaglio:



Collegamenti con trasporti pubblici ..... SI  ..... NO   
descrivere in dettaglio e quantificare:

Creazione dei punti bici in chiave locale/ecologica..... SI  ..... NO   
descrivere in dettaglio e quantificare:



## 8. Quadro economico

N.	Descrizione del singolo lavoro/fornitura/se rizio Descrizione	Importo		Ragionevolezza del costo (Indicare documentazione di supporto)
		Impo - nibile	Totale	
Tipologia di costo ammissibile (Art. 1.2 del bando)				
A.1	Costruzione o miglioramento beni immobili (art. 45.2, lett. a) Reg. (UE) n. 1305/2013)			
A.2	Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (art. 45.2, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013)			
A.3	Spese generali collegate alle spese di cui ai n. a.1 e a.2 nel limite del 10% dell'importo previsto per il relativo investimento (art. 45.2, lett. c) Reg. (UE) n. 1305/2013)			
B	Spese per garanzia fidejussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui ai numeri a.1-a.4 ex art. 45.4 Reg. (UE) n. 1305/2013			
	<b>TOTALE SPESA</b>			

\* IVA non ammissibile a finanziamento, il contributo viene calcolato sull'imponibile



Verifica minimo

Finanziamento dell'operazione

- Contributo richiesto (___,___% del costo totale) .....	: 000 €
- Risorse finanziarie proprie .....	: 000 €



### 9. Criteri di selezione

Applicabilità dei criteri di selezione (articolo 21 del bando) (AUTOVALUTAZIONE)

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Auto attribuzione punteggio	Eventuale documentazione di supporto per l'attribuzione punteggio
Integrazione tra soggetti (integrazione con altre realtà aziendali per la creazione di un'offerta integrata)	2 soggetti coinvolti	5	Non cumulabili tra loro	25		
	3 soggetti coinvolti	8				
	4 o più soggetti coinvolti	10				
	Progetti integrati con almeno 1 membro costituito da azienda agricola	6	Cumulabili			
	Progetti integrati con almeno 1 membro che offre ospitalità o altri servizi turistici	5	Cumulabili			
	Progetti integrati con almeno 1 membro che svolge attività culturali o didattico, sportivo, ricreative	4				
Integrazione con altre iniziative proposte afferenti anche altri ambiti tematici	Integrazione dell'attività in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente	5	-	5		



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

	ricosciuto					
Potenziale sostenibilità economica dell'idea dopo la fine del finanziamento pubblico	Punti bici della rete					
	4 punti bici	5	Non cumulabili tra loro	10		
	5 punti bici	8				
	6 o più punti bici	10				
	Punti bici della rete in Comuni (area GAL) diversi					
	In 2 comuni diversi	3	Non Cumulabili	20		
	In 3 comuni diversi	5				
	In 4 comuni o più	10				
	Punti bici in ciascuna ex provincia (Trieste e Gorizia - area GAL)	10	Cumulabile			
	Numero bici proposte					
	Tra 31 bici a 40	5	Non cumulabili tra loro	10		
	Tra 41 bici a 50 bici	7				
	≥ 51 bici	10				
	Prevalenza bici elettriche					
	Tra il 61% e 70 % e-bike	7	Non cumulabili tra loro	10		
≥ 71% e-bike	10					
Prossimità a percorsi di rilievo regionale						
Almeno un punto bici si trova ad una distanza non superiore a 500 metri in linea d'aria dai	5	-	5			

12



	percorsi Alpe Adria Trail e dalla Cottur					
Effetti positivi su ambiente, paesaggio, risorse naturali e riqualificazione ecologica/sostenibile delle strutture	Almeno un punto bici con ricarica e-bike da fonti rinnovabili	5	Cumulabili	15		
	Acquisto bici prodotte da aziende dotate di certificazione ambientale	3				
	Almeno un punto bici a non oltre i 500 metri in linea d'aria da stazione per collegamenti con il trasporto pubblico (treno/bus)	4				
	Creazione dei punti bici in chiave locale/ecologica (con utilizzo di legno certificato PEFC e pietra locale)	3				
Totale MASSIMO				100		



Allegati

Al Piano Aziendale devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 15 del Bando.



## ALLEGATO 1 AL PIANO AZIENDALE

DA COMPILARE SOLO NEL CASO  
DI IMPRESE "ASSOCIATE" O  
"COLLEGATE"  
INDICATE AL PUNTO 2  
"SOGETTO PROPONENTE" DEL  
PIANO AZIENDALE

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE a \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_

## A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A							
2A							
3A							
...							
...							



Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1 B										
2 B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1 C											
2 C											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.



## B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1 D							
2 D							
...							

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISCHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1 E									
2 E									
...									

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.



Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecipazione e diritti voto	Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
									ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1 F											
2 F											
...											

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Luogo e data Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

---



ALLEGATO D



## DICHIARAZIONE PER AIUTI «DE MINIMIS»

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa  
 \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
 Prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ (CAP: \_\_\_\_\_) tel \_\_\_\_\_  
 indirizzo mail: \_\_\_\_\_, indirizzo p.e.c.:  
 \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

E

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (allegate al presente fac simile)
- **consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

DICHIARA

SEZIONE A – Natura dell'impresa<sup>1</sup>

*(barrare la casella che interessa)*

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).



ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa

\_\_\_\_\_ *(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)*

sede legale

\_\_\_\_\_ *(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)*

partita IVA

b) impresa

\_\_\_\_\_ *(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)*

sede legale

\_\_\_\_\_ *(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)*

partita IVA

\_\_\_\_\_ *(Aggiungere eventuali altre imprese)*

#### **SEZIONE B – Rispetto del massimale**

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_



- (barrare la casella che interessa)

- che all'impresa "unica"<sup>2</sup> richiedente **NON È STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda<sup>3</sup>

#### OVVERO

- che all'impresa "unica"<sup>2</sup> richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda<sup>3</sup>:

Denominaz. impresa <sup>4</sup>	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis <sup>5</sup>	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo <sup>6</sup>
<b>TOTALE</b>						

<sup>2</sup> Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

<sup>3</sup> Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

<sup>4</sup> Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

<sup>5</sup> Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

<sup>6</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.



### SEZIONE C – Settori in cui opera l'impresa

- *(barrare la casella che interessa)*
- che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

### OVVERO

- che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante<sup>7</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.



### ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

#### **SEZIONE A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*



Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

#### **SEZIONE B: Rispetto del massimale.**

##### *Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

##### *Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

##### *Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.



Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

#### **SEZIONE C: Campo di applicazione**

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.



La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.



## Allegato E – Criteri di selezione [ai sensi all'art. 16 del bando]

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Integrazione tra soggetti (integrazione con altre realtà aziendali per la creazione di un'offerta integrata)	2 soggetti coinvolti	5	Non cumulabili tra loro	25	Valutazione della numerosità dei soggetti partecipanti al progetto integrato
	3 soggetti coinvolti	8			
	4 o più soggetti coinvolti	10			
	Progetti integrati con almeno 1 membro costituito da azienda agricola	6	Cumulabili	Valutazione degli ambiti di appartenenza dei soggetti partecipanti al progetto integrato	
Progetti integrati con almeno 1 membro che offre ospitalità o altri servizi turistici	5				
Progetti integrati con almeno 1 membro che svolge attività culturali o didattico, sportivo, ricreative	4				
Integrazione con altre iniziative proposte afferenti anche altri ambiti tematici	Integrazione dell'attività in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto	5	-	5	Il punteggio viene assegnato sulla base della presenza di accordo o altra documentazione probante (esempio l'iscrizione ad una rete di promozione regionale o locale) tra richiedente e altri operatori del territorio regionale (ad esempio iscrizione alla Strada Vini e Sapori di Promoturismo FVG). In caso di progetto integrato l'accordo deve coinvolgere tutti i richiedenti del sostegno.

1

GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI TRIESTE, PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE LEGALE SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA OPERATIVI SEDEZ PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST PRAVNI SEDEZ SESLANJAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA





Effetti positivi su ambiente, paesaggio, risorse naturali e riqualificazione ecologica/sostenibile delle strutture	Almeno un punto bici si trova ad una distanza non superiore a 500 metri in linea d'aria dai percorsi Alpe Adria Trail e dalla Cottur	5	-	5	valutazione viene svolta considerando la sommatoria dei sub-progetti. Fonte tracciati: Alpe Adria Trail - <a href="https://alpe-adria-trail.com/it/Cottur">https://alpe-adria-trail.com/it/Cottur</a> - <a href="https://www.discover-trieste.it/Cose-da-fare/Corso/Pista-ciclopedonale-Giordano-Cottur">https://www.discover-trieste.it/Cose-da-fare/Corso/Pista-ciclopedonale-Giordano-Cottur</a> I tracciati GPS sono disponibili anche nella sezione del bando del sito del GAL Carso LAS Kras
	Almeno un punto bici con ricarica e-bike da fonti rinnovabili	5	Cumulabili	15	In caso di domanda singola la valutazione viene svolta sul singolo progetto, mentre in caso di progetto integrato la valutazione viene svolta considerando la sommatoria dei sub-progetti.
	Acquisto bici prodotte da aziende dotate di certificazione ambientale	3			In caso di domanda singola la valutazione viene svolta sul singolo progetto, mentre in caso di progetto integrato la valutazione viene svolta considerando la sommatoria dei sub-progetti. Il punteggio viene assegnato se il progetto (singolo o integrato) prevede l'acquisto di bici dotate di certificazione ambientale, dimostrato da allegata documentazione probante il possesso della certificazione ambientale dell'azienda scelta. In caso di beneficiario pubblico, l'elemento di valutazione deve risultare dalla documentazione progettuale.
	Almeno un punto bici a non oltre i 500 metri in linea d'aria da stazione per collegamenti con il trasporto pubblico (treno/bus)	4			In caso di domanda singola la valutazione viene svolta sul singolo progetto, mentre in caso di progetto integrato la valutazione viene svolta considerando la sommatoria dei sub-progetti.

3

GAL CARSO - LAS KRAS # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT SEDE OPERATIVA PROVINCIA DI TRIESTE- PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE LEGALE SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA OPERATIVI SEDEZ P.RI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST PRAVNI SEDEZ SESLJAN 54/D 34011 DEVIN NABREZINA



**PSR**  
2014-2020

FRIULI VENEZIA GIULIA

	Creazione dei punti bici in chiave locale/ecologica (con utilizzo di legno certificato PEFC e pietra locale)	3			In caso di domanda singola la valutazione viene svolta sul singolo progetto, mentre in caso di progetto integrato la valutazione viene svolta considerando la sommatoria dei sub-progetti. Il punteggio viene assegnato se il progetto (singolo o integrato) prevede l'utilizzo di legno certificato PEFC o di materiali tipici rispetto alla tipologia locale, dimostrato da scheda tecnico illustrativa redatta dal progettista. In caso di beneficiario pubblico, l'elemento di valutazione deve risultare dalla documentazione progettuale.
Totale MASSIMO					
				100	

4

**GAL CARSO – LAS KRAS** # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT **SEDE OPERATIVA** PROVINCIA DI TRIESTE - PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE **SEDE LEGALE** SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA **OPERATIVI SEDE** PRI POKRAJINI TRST PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST **PRAVNI SEDE** SESLIAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale - l'Europa  
investe nelle zone rurali



MISURA 19 – SVILUPPO LOCALE LEADER

TIPO DI INTERVENTO TS 4 – **RETE DI E-BIKE DI CARSO E ISTRIA**

---

**ALLEGATO F – SCHEDA PROGETTO PER PROGETTI INTEGRATI**  
(documento proposto dal GAL)



### Nome del PROGETTO INTEGRATO:

\_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i seguenti:

**(Denominazione Soggetto)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA/ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ di seguito denominato **Coordinatore**,

**(Denominazione Soggetto)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA/ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

**(Denominazione Soggetto)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA/ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

**(Denominazione Soggetto)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA/ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

**Denominazione Soggetto)** \_\_\_\_\_, codice fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ Partita IVA/ \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

che condividono l'idea progettuale unica



**visti**

- la SSL “Il Carso come laboratorio” del GAL Carso LAS Kras dd. 27/10/2016
- il bando TS 4 “Rete di e-bike”

**Premesso che**

1. Le operazioni previste dal bando possono avvenire anche tramite un progetto integrato coinvolgendo 2 o più soggetti, come stabilito all’art. 7 *Beneficiari e requisiti di ammissibilità* in cui ogni singolo partner è tenuto a presentare il proprio sub-progetto specificando in dettaglio la propria operazione;
2. Ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato, il quale definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui al punto 1;
3. La presente scheda progettuale comune è sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno;
4. La presente scheda progettuale, all’atto di presentazione della domanda di sostegno, definisce e concorda le modalità di gestione del progetto integrato nonché i ruoli e i servizi previsti dalle parti;
5. La non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del Bando o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 11, comma 3 del Bando, comporta l’inammissibilità dell’intero progetto integrato;
6. La mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell’aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

**Tutto ciò premesso, i soggetti sopra indicati convengono e dichiarano che**

Il Progetto integrato ha come obiettivo: *Descrivere dettagliatamente il progetto individuando l’idea guida, il fattore di integrazione e indicando gli elementi di complementarità tra i sub-progetti, facendo esplicito riferimento agli elementi caratterizzanti i progetti integrati così come definiti dall’articolo 7, comma 4 del bando citati nella premessa:*



I Partner si impegnano a realizzare le azioni previste, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

#### **GESTIONE DELLA STRUTTURA/SERVIZI**

*Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione della struttura, il partner coordinatore e dei servizi previsti dal progetto integrato (tali modalità devono essere già definite e concordate dalle parti).*

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono e a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto collettivo, garantendo coordinamento con gli altri Partner e il Coordinatore.

In particolare i compiti di ogni singolo partner vengono individuati nella tabella sottostante:

Partner	Attività che il partner si impegna a svolgere e localizzazione
Partner 1	
Altri partner	


**QUADRI ECONOMICI A LIVELLO DI PROGETTO INTEGRATO**


	Importo totale sub-progetto	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato
INVESTIMENTO PARTNER 1			
INVESTIMENTO PARTNER 2			
INVESTIMENTO PARTNER 3			
.....			
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>			

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del Progetto collettivo, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner.

**VERIFICA LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO**

Il progetto rispetta i limiti minimi e massimi di spesa ammissibili previsti dall'articolo 9 del bando in quanto il costo totale richiesto a finanziamento del progetto integrato pari a euro \_\_\_\_\_ è minore o uguale a euro 100.000,00. Tale importo è così suddiviso tra i vari partner:

- Partner 1 il costo pari a euro \_\_\_\_\_ è superiore a 10.000,00 € e non supera gli 80.000,00 €;
- Partner 2 il costo pari a euro \_\_\_\_\_ è superiore a 10.000,00 € e non supera gli 80.000,00 €;
- Partner 3 il costo pari a euro \_\_\_\_\_ è superiore a 10.000,00 € e non supera gli 80.000,00 €;
- Altri (copiare e incollare dicitura)

Si impegnano a garantire il servizio della rete di e-bike e dei punti bici almeno nel periodo a partire da venerdì di Pasqua fino al 15 ottobre di ogni anno.

L'accordo resta valido per tutto il periodo di stabilità dell'operazione di cui all'art.14 dell'allegato B del bando TS4.

Auto attribuzione dei punteggi del progetto integrato (*deriva dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-progetti considerando quanto riportato nella descrizione dell'auto attribuzione dei singoli criteri*)



<i>Critero da bando</i>	<i>Giustificazione dell'applicabilità del criterio (fare riferimento all'allegato C dei sub progetti)</i>	<i>Autovantaggio</i>
Integrazione tra soggetti		
Integrazione con altre iniziative proposte afferenti anche altri ambiti tematici		
Potenziale sostenibilità economica dell'idea dopo la fine del finanziamento pubblico		
- Punti bici della rete		
- Punti bici della rete in Comuni diversi (area GAL)		
- Numero bici proposte		
- Prevalenza bici elettriche		
- Prossimità a percorsi di rilievo regionale		
Effetti positivi su ambiente, paesaggio, risorse naturali e riqualificazione ecologica/sostenibile delle strutture		
<b>PUNTEGGIO TOTALE RICHIESTO</b>		



Luogo, Data

**Denominazione Partner**

\_\_\_\_\_

**Denominazione Partner**

\_\_\_\_\_

**Denominazione Partner**

\_\_\_\_\_

**Denominazione Partner**

\_\_\_\_\_



BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL CARSO – LAS KRAS  
SSL – "IL CARSO COME LABORATORIO"

Azione:  
RETE DI E-BIKE DI CARSO E ISTRIA  
Bando n. TS4

\*\*\*\*\*



Sommaro	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3	
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	4
Articolo 5 – Strutture competenti	4
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	4
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	6
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi	7
Articolo 12 – Costi ammissibili	7
Articolo 13 – Costi non ammissibili	9
CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	9
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno	9
Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	9
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità	10
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	10
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	10
Articolo 18 – Disposizioni di rinvio	11
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali	12
Articolo 20 – Informazioni	12
ALLEGATI	12



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	TS4
Titolo	RETE DI E-BIKE DEL CARSO

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale "GAL Carso – LAS Kras", di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto la realizzazione di strutture e servizi per organizzare una rete bici e favorire l'uso delle e-bike in Carso. La bicicletta è considerata a pieno titolo come uno degli strumenti per fare un'esperienza slow di contatto con la natura. In questo senso questa strategia vede il turismo in bicicletta come servizio necessario per lo sviluppo dei prodotti turistici del territorio, in un contesto povero di servizi di questo tipo e poverissimo di servizi turistici addizionali a quelli di pernottamento. D'altronde, la morfologia prevalentemente collinare del Carso inibisce l'utilizzo della bici agli individui meno sportivi.

La stessa, inoltre, persegue le seguenti finalità: favorire la realizzazione di un servizio, gestito anche da più soggetti allo scopo di creare un'infrastruttura di "punti" di noleggio bici sul territorio del Carso impreziosita da bici elettriche (a pedalata assistita), che sia funzionale ai percorsi turistici individuati come 'chiave' per l'offerta turistica del Carso.

La finalità specifica è quella di creare un'infrastruttura di "punti" di noleggio bici sul territorio del Carso impreziosita da bici elettriche (a pedalata assistita), che sia funzionale ai percorsi turistici individuati come 'chiave' per i prodotti turistici del Carso.

### Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.

L'Allegato B riporta le "Disposizioni attuative" a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le "Disposizioni attuative" definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

### Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

"operazione": insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;

"impresa": ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

"organismo pagatore": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;



“ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

“responsabile di misura”: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori.

“punto bici”: è un luogo di noleggio ovvero di ritiro e consegna dei mezzi della rete e-bike;

#### Articolo 4 – Aree di intervento

Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Savogna d'Isonzo	C1
Sagrado	B1
Fogliano-Redipuglia (P)	B1
Doberdò del Lago	B1
Ronchi dei Legionari (P)	B1
Monfalcone (P)	B1
Duino Aurisina	C1
Sgonico	C1
Monrupino	C1
Trieste (P)	A1
San Dorligo della Valle	C1
Muggia	C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con “(P)” sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL, delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE ovvero, per il Comune di Trieste, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, riguardano esclusivamente il territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL.

#### Articolo 5 – Strutture competenti

Ai fini del presente bando:

la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

l’ufficio attuatore è il GAL.

#### Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 70.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 30.184,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 39.816,00.

A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.



Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.

Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

#### CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

##### Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

I beneficiari del presente bando possono essere:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
Gestori di B&B e affittacamere	<p>per l'ospitalità non imprenditoriale:</p> <p>persone fisiche con unità operativa per ospitalità nell'area di intervento di cui all'articolo 4</p> <p>per l'ospitalità imprenditoriale:</p> <p>Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4;</p> <p>Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014</p>
Imprese comprese le imprese agricole	<p>Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4;</p> <p>Essere micro o piccole imprese, come definite nell'allegato I del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014</p>
Associazioni	<p>Sede legale o unità operativa nell'area di intervento di cui all'articolo 4</p> <p>Avere finalità statutarie pertinenti con le attività del presente progetto</p>
UTI o altre aggregazioni formali di enti locali	<p>Avere ambito di competenza nell'area di intervento di cui all'articolo 4</p>
Tutti i beneficiari costituiti in forma di impresa	<p>Essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (fatte salve le esenzioni dall'obbligo normativamente previste)</p>

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura").



3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, oppure dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al succitato comma 1.

4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:

a) l'intervento deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;

b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;

c) una scheda progettuale comune (Allegato F), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);

d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato F);

e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 11, comma 3, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;

f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

#### CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

##### Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Tipologia del sostegno	Aliquota	Condizioni
Tutti i beneficiari di cui all'art. 7	"Regime de minimis", alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	70 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.



Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

#### Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

Nel caso di operazione attivata singolarmente:

Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 90.000,00;

Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.

Nel caso di progetto integrato così come definito all'art. 7 del presente bando:

Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 10.000,00;

Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 80.000,00;

Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 90.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;

Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 100.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

#### Articolo 10 – Interventi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi, anche singolarmente:

Interventi
Creazione di punti bici
Acquisto di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita
Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici
Allestimento di un'officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio

#### Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Creazione di punti bici	Devono essere ubicati in area GAL Ogni punto bici deve garantire lo stazionamento e la ricarica contemporanea di almeno 10 bici
Acquisizione di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita	Il parco bici complessivo deve essere dotato di almeno 30 bici di cui almeno il 60 % di e-bike e di almeno tre taglie diverse
Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici;	Devono essere riferiti ai punti bici creati
Allestimento di un'officina mobile per	Non è ammesso l'acquisto del mezzo di



interventi di soccorso ai mezzi in noleggio;	trasporto ma il solo allestimento dello stesso Può essere allestita al massimo un'officina mobile per ciascuna operazione o progetto integrato
--	---

Oltre ai requisiti specifici di cui al comma 1, gli interventi sono ammissibili se garantiscono la creazione di una nuova rete di almeno, tre punti bici secondo la definizione art. 3 comma 1 lettera f).

Se si tratta del progetto integrato i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti considerando la sommatoria dei valori di ciascun sub-progetto.

Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Per quanto attiene l'allestimento dell'officina mobile il mezzo ospitante la medesima deve essere di proprietà del beneficiario.

#### Articolo 12 – Costi ammissibili

I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).

I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Creazione di punti bici	Investimenti di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da: a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili; a.2) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2); spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione su investimenti entro il
Acquisizione di biciclette ordinarie e biciclette a pedalata assistita	
Allestimento di punti bici con attrezzatura per la manutenzione delle bici;	
Allestimento di un'officina mobile per interventi di soccorso ai mezzi in noleggio;	



	limite del 10% del costo ammissibile del relativo investimento, in concorrenza con le spese di cui alla lettera a.3).
--	---

#### Articolo 13 – Costi non ammissibili

Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera l) delle Disposizioni attuative (Allegato B) non è mai ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

##### Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno

A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 60 giorni, secondo le seguenti modalità:

Compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), tramite soggetto accreditato da AGEA;

trasmette copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 15 tramite PEC all'indirizzo [galcarso@pec.it](mailto:galcarso@pec.it).

In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al comma 1 lettera b) la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 15 e entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).

I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.

I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.

La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della stessa.

Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.

Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

##### Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Gli allegati trasmessi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b) comprendono:

documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando, a pena di inammissibilità dei relativi costi;

piano aziendale redatto secondo l'Allegato C, a pena di inammissibilità della domanda;



documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'Allegato E;

dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:

d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile), oppure;

d.2) non comporta rischi per l'ambiente;

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato), ovvero qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;

(solo nel caso di soggetti pubblici) check list AGEA per autovalutazione prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando, a pena di inammissibilità dei relativi costi (disponibile nel sito del GAL);

dichiarazione sugli aiuti De minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato D);

documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

copia dell'atto comprovante la sussistenza dei requisiti di possesso di diritto reale d'uso del bene, coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (solo per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti). La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale;

in caso di progetto integrato, a pena di inammissibilità della domanda, scheda progetto integrato (Allegato F);

(solo per associazioni) copia di atto costitutivo e statuto dell'associazione con evidenza della pertinenza delle finalità rispetto agli obiettivi del presente bando.

Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità

Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17 vengono applicati i criteri di selezione e relativi punteggi, descritti nell'allegato E.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:

costo maggiore del progetto complessivo;

ordine cronologico di rilascio della domanda.

Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:

i requisiti di ammissibilità del beneficiario e degli interventi;



la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli interventi proposti rispetto all'oggetto ed alle finalità del bando;

l'ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B);

i punteggi da assegnare sulla base dei criteri di selezione e priorità di cui all'art. 16.

Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

In caso di domanda valutate "non ammissibili", il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria formulata sulla base dei punteggi assegnati ai criteri e alle priorità di cui all'articolo 16. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene trasmesso in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.

Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.

La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

rinunciare al sostegno.

Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 8, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 18 – Disposizioni di rinvio



Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Sul sito web del GAL di cui all'articolo 20 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

#### Articolo 20 – Informazioni

Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Carso / LAS Kras telefono 040 – 3798522 e-mail [info@galcarso.eu](mailto:info@galcarso.eu), PEC [galcarso@pec.it](mailto:galcarso@pec.it).

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e sul sito del GAL Carso / LAS Kras: [www.galcarso.eu](http://www.galcarso.eu)

#### ALLEGATI

- Allegato A – Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN
- Allegato B – Disposizioni attuative
- Allegato C – Piano aziendale
- Allegato D – Dichiarazione De minimis
- Allegato E – Criteri di selezione
- Allegato F – Scheda progetto integrato